



Pensioni, scatta la dispensa da quota 67 per gli addetti alle mansioni gravose

In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che regola le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere la dispensa dal prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat.

Domanda telematica all'Inps per i lavoratori che dal prossimo anno mirano alla dispensa dall'adeguamento alla [speranza di vita](#). Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto **18 Aprile 2018** con cui reca attuazione all'articolo 1, co. 147 e ss. della [legge 205/2017](#) (legge di bilancio 2018). Per conseguire il beneficio della sospensione del prossimo adeguamento i lavoratori interessati dovranno produrre un'apposita domanda all'Istituto di previdenza corredata con la documentazione del datore di lavoro ed attendere la certificazione da parte dell'Istituto di previdenza.

Le categorie esentate

Come noto la legge di bilancio per il 2018 ha disposto l'esenzione dal prossimo adeguamento alla [speranza di vita](#) nei confronti delle 15 attività gravose che rientrano nel perimetro dell'[ape sociale](#) a condizione che tali attività risultino svolte per **almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni**. La sospensione dell'adeguamento riguarderà i requisiti per la [pensione di vecchiaia](#) (66 anni e 7 mesi) e della [pensione anticipata](#) standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) che, quindi, non verranno incrementati di cinque mesi dal 1° gennaio 2019 a differenza della generalità degli altri assicurati. Il beneficio si trascinerà poi nel tempo.

Hanno ottenuto l'esonero dal prossimo adeguamento anche i lavoratori addetti alle mansioni usuranti e notturni di cui al [Dlgs 67/2011](#) con riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata. Per ottenere l'esonero tali soggetti dovranno aver svolto l'attività usurante o notturna per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento o, in alternativa, per almeno metà della vita lavorativa fermo restando **un requisito contributivo minimo di 30 anni**. Non ottengono la sospensione dell'adeguamento le altre categorie destinarie dell'[Ape](#) sociale (cioè i disoccupati, gli invalidi e coloro che assistono un parente disabile), i lavoratori che, ancorchè addetti alle [mansioni gravose](#), risultino titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento, nonchè i [lavoratori precoci](#).



Domande telematiche

Per ottenere il beneficio occorrerà un'apposita domanda da parte del lavoratore e l'accertamento dei requisiti dell'Inps. Nello specifico il decreto prevede che le domande siano presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'Inps secondo un modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Similmente a quanto accade per la certificazione dei requisiti per l'ape sociale e per il beneficio precoci la domanda dovrà essere **corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro**, resa su modulo predisposto dall'INPS attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

Nel caso il datore di lavoro non sia reperibile (es. per cessazione dell'attività lavorativa) l'Inps potrà demandare la verifica della sussistenza del rapporto lavorativo all'Inl (l'Ispettorato nazionale del lavoro). Stranamente non è stata fissata una data precisa per la produzione delle domande. L'Inps nei prossimi tempi dovrà fornire le relative istruzioni amministrative per la presentazione delle domande in questione.

Documenti: [Decreto del Ministero del Lavoro 18 Aprile 2018](#)